



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA
Sistema Portuale di Messina e Milazzo

Area Demanio e Autorizzazioni

Regolamento per l'esercizio delle attività nell'ambito del demanio marittimo nei Porti di Messina e di Milazzo

(ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione)

1/10

98122 MESSINA – Corso Vittorio Emanuele II n. 27 – tel. 090 6013295 – fax 090 710120
98057 MILAZZO – Via dei Mille n. 28 – Tel/Fax 090 9240257
Sito internet: www.porto.messina.it
C.F. 80005610839



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA
Sistema Portuale di Messina e Milazzo

Area Demanio e Autorizzazioni

“Regolamento relativo alla disciplina delle attività nell'ambito del demanio marittimo nei porti di Messina e di Milazzo”

TITOLO I

Iscrizione al Registro ex art. 68 C.d.N.

ARTICOLO 1

Destinatari e Requisiti

Nell'ambito della circoscrizione di competenza dei porti di Messina e Milazzo, qualunque soggetto/ente che svolga un'attività professionale, di carattere commerciale, industriale o artigianale nella circoscrizione territoriale di competenza, è soggetto all'iscrizione al registro dell'Autorità, ai sensi dell'art.68 del Codice della Navigazione.

Possono iscriversi professionisti, imprese individuali, società, enti pubblici e comunque altre istituzioni o soggetti che intendano svolgere la propria attività all'interno del porto.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività e i servizi di seguito elencati che, pur essendo sottoposti al regime di vigilanza, coordinamento e controllo dell'Autorità Portuale, sono regolati da altre disposizioni speciali:

- a. operazioni e servizi portuali di cui all'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i.;
- b. attività di cui all'art. 17 della legge 84/94 e s.m.i.;
- c. lavori e servizi affidati dall'Autorità Portuale ai sensi del D.lgs 163/06 e s.m.i.;
- d. servizio di pilotaggio di cui agli artt. 86, 98 del c.d.n.;
- e. servizio di rimorchio di cui all'art. 101 del c.d.n.;
- f. servizio d'ormeggio di cui agli artt. 208- 214 del Regolamento del c.d.n.;
- g. servizio di battellaggio di cui agli artt. 215- 218 del Regolamento del c.d.n.;
- h. servizio palombari e sommozzatori di cui agli artt, 204, 207 del Regolamento c.d.n. e DM 13/01/1979;
- i. Servizi svolti da agenti Raccomandatari Marittimi – Legge 04/04/1997 n. 135;
- j. Servizi di intermediazione Marittima – Legge 12/03/1968 n. 478;
- k. Servizi di spedizione Doganale – Legge 22/12/1960 n. 1612;
- l. Servizi di spedizione – Legge 14/11/1941 n. 1442;
- m. concessionari di beni demaniali marittimi nell'ambito e per l'oggetto della concessione.



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA
Sistema Portuale di Messina e Milazzo

Area Demanio e Autorizzazioni

ARTICOLO 2

Documentazione

Al fine dell'iscrizione nell'apposito registro, ai sensi del citato articolo 68 del codice della navigazione, il legale rappresentante del Soggetto richiedente deve formulare all'Autorità istanza in carta legale conforme all'**Allegato n. 1** al presente Regolamento (che ne costituisce parte integrante), allegando copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità.

ARTICOLO 3

Procedure di iscrizione nel registro

L'iscrizione nel registro è effettuata solo a seguito di esito favorevole dell'istruttoria apposita. L'Autorità, attraverso i competenti uffici dell'Area Demanio e Autorizzazioni (eventualmente supportati degli altri uffici dell'Ente ove ritenuto utile ed opportuno) procede a svolgere l'istruttoria di rito, ed in particolare:

- al riscontro dei requisiti di iscrizione, attraverso la verifica della documentazione all'uopo richiesta e sopra richiamata all'art.2;
- all'acquisizione, ove necessario, di specifici pareri ed autorizzazioni da parte di amministrazioni, enti ed organismi (su specifici aspetti della istanza), ritenuti opportuni, al buon fine del l'istruttoria, purché non aggravanti inutilmente la procedura;
- alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al registro, in relazione alla compatibilità della attività proposta nell'istanza con il luogo ove tale attività deve svolgersi, ed alle eventuali interferenze con l'esercizio delle operazioni portuali e/o con ogni altra attività che si svolge nel porto o, comunque, con il libero godimento del demanio marittimo in genere;
- alla formulazione, in esito alle attività sopra richiamate, della proposta di iscrizione o di diniego di iscrizione (in quest'ultima ipotesi nei casi ritenuti necessari) al Comitato Portuale, che sarà chiamato a pronunciarsi sulla proposta medesima nella prima seduta utile.

Ottenuto il pronunciamento favorevole del Comitato Portuale, l'Autorità procederà alla iscrizione nel registro.

L'elenco dei soggetti iscritti al registro ex art. 68 C.N. è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità, ove saranno pubblicati costantemente gli aggiornamenti del medesimo registro. Resta sempre salva la facoltà per l'Autorità Portuale di revocare, in caso di comprovata necessità, quali gravi violazione delle procedure in materia di sicurezza in genere, o il venir meno di uno dei requisiti posti alla base della istruttoria favorevole l'iscrizione già rilasciata.



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA
Sistema Portuale di Messina e Milazzo

Area Demanio e Autorizzazioni

ARTICOLO 4

Durata dell'iscrizione e modalità di versamento

L'istanza di iscrizione al registro tenuto ai sensi dell'art. 68 c.d.n. dovrà essere effettuata con le modalità di cui all'ALLEGATO 1 al presente Regolamento (che ne costituisce parte integrante).

La durata dell'iscrizione è di n. 2 anni solari.

L'istante è tenuto ad effettuare il versamento di €400,00 inserendo la corretta ragione sociale ed indicando come causale "iscrizione registro art. 68 C.d.N." pena la mancata iscrizione nel registro.

L'importo potrà essere aggiornato con successivo decreto, che si intende automaticamente richiamato senza necessità di apportare alcuna modifica al presente Regolamento.

Il suddetto canone dovrà essere versato sul conto corrente identificato attraverso codice IBAN n. IT57P0103016500000001906564, acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena intestato all'Autorità Portuale di Messina.

Non sono previsti rimborsi in caso di rigetto o revoca dell'iscrizione prima della sua scadenza.

ARTICOLO 5

Effetti dell'iscrizione e responsabilità

Nel regolamento sono indicate specifiche procedure per le autorizzazioni relative ad alaggio e varo imbarcazioni, bunkeraggio, movimentazione dotazione e provviste di bordo.

Il Soggetto autorizzato sarà direttamente responsabile verso l'Autorità Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti con l'iscrizione, e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio dell'autorizzazione.

Lo Stato e l'Autorità Portuale sono manlevati in maniera assoluta da qualsiasi azione, molestia o condanna che potesse derivare all'Impresa dall'uso dell'autorizzazione oltre che da qualsiasi responsabilità relativa a danni, a persone e/o cose che dovessero occorrere a causa dello svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l'iscrizione.

ARTICOLO 6

Consulente Chimico di Porto

Il servizio chimico di porto, finalizzato alla sicurezza della nave, delle operazioni portuali e del porto, come previsto dall'art. 8, lett. h) della Legge 84/94, è soggetto alla vigilanza dell'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione che viene esercitata di concerto con l'Autorità Marittima ed è regolato dalle Ordinanze n. 40 del 24/12/2004 e n. 18 del 15/04/2008 e s.m.i.

4/10

98122 MESSINA – Corso Vittorio Emanuele II n. 27 – tel. 090 6013295 – fax 090 710120

98057 MILAZZO – Via dei Mille n. 28 – Tel/Fax 090 9240257

Sito internet: www.porto.messina.it

C.F. 80005610839



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA
Sistema Portuale di Messina e Milazzo

Area Demanio e Autorizzazioni

Al fine dell'iscrizione nei registri di cui sopra, il professionista deve presentare la documentazione di cui alla Circolare Ministeriale DEM3/SP1160:

- a. laurea in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica;
- b. iscrizione all'Albo professionale;
- c. attestazione di aver svolto il tirocinio formativo e superamento della prova teorica a termini di legge;
- d. capacità fisica a svolgere l'attività accertata da certificato del medico del porto;
- e. piano tariffario adeguatamente pubblicizzato dall'Ente.

L'iscrizione ha durata fino alla cancellazione che avviene in caso di:

- morte del consulente;
- richiesta dell'interessato;
- cancellazione dall'albo professionale;
- perdita della capacità fisica attestata dalla competente Autorità sanitaria.

Va comunque verificata, annualmente, la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere b) iscrizione all'Albo professionale e d) capacità fisica a svolgere l'attività accertata da certificato del medico del porto; pertanto, gli iscritti devono provvedere, entro il mese di gennaio di ogni anno, a trasmettere le attestazioni di cui sopra ed eventuali variazioni delle tariffe.

L'Autorità Portuale si riserva di richiedere eventuali aggiornamenti professionali, in relazione a specifiche esigenze del porto.

L'opera prestata dal consulente chimico nell'interesse dello Stato e/o in ausilio all'Autorità Portuale è a titolo gratuito.

ARTICOLO 7

Servizi in generale

Per tutti i Servizi disciplinati con Ordinanza dell'Autorità Marittima (come ad es. il Servizio integrativo antincendio, ecc.) i soggetti interessati all'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuto dall'Autorità Portuale, devono trasmettere, unitamente all'istanza, oltre alla documentazione di cui all'Allegato 1, le eventuali autorizzazioni rilasciate dalla Autorità Marittima che costituisce requisito essenziale ai fini dell'iscrizione medesima.

ARTICOLO 8

Alaggio e varo imbarcazioni, bunkeraggio.

Il soggetto che intenda esercitare attività di alaggio e varo imbarcazioni, bunkeraggio, deve effettuare, con almeno 48 ore di anticipo (salvo i casi di comprovata urgenza) la richiesta di nulla osta di cui all'Allegato (2) al presente Regolamento che ne costituisce parte integrante. Le modalità di esecuzione degli interventi dovranno essere sempre conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e prevenzione ambientale.

5/10

98122 MESSINA – Corso Vittorio Emanuele II n. 27 – tel. 090 6013295 – fax 090 710120

98057 MILAZZO – Via dei Mille n. 28 – Tel/Fax 090 9240257

Sito internet: www.porto.messina.it

C.F. 80005610839



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA
Sistema Portuale di Messina e Milazzo

Area Demanio e Autorizzazioni

L'attività di bunkeraggio dovrà essere svolta, altresì, conformemente alla relativa ordinanza della Capitaneria di porto vigente al momento dello svolgimento dell'attività medesima e nel rispetto delle competenze dalla legge attribuite in materia ad ogni altra Autorità.

L'operazione di alaggio e varo, diversa dalle operazioni portuali, deve essere svolta nella/e banchina/e dedicata, regolamentata con specifica ordinanza che sarà comunque resa pubblica con affissione nell'Albo dell'Ente e la pubblicazione sul sito internet, e che si intende richiamata automaticamente dal presente Regolamento.

La suddetta richiesta è obbligatoria ai fini del necessario coordinamento che l'Autorità Portuale deve svolgere, ai sensi dell'art. 6 della Legge 84/94 anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi connessi allo svolgimento di dette attività.

ARTICOLO 9

Movimentazione dotazione e provviste di bordo

Il soggetto che intenda esercitare attività di movimentazione di dotazioni e provviste di bordo con l'ausilio di mezzi meccanici, deve effettuare, con almeno 48 ore di anticipo (salvo i casi di comprovata urgenza) la richiesta di autorizzazione di cui all'Allegato (3) al presente Regolamento (che ne costituisce parte integrante) unitamente al piano di sicurezza specificamente redatto, in conformità alle vigenti normative, relativamente all'attività per cui è richiesto il nulla osta.

L'Autorità Portuale congiuntamente alla locale Capitaneria di Porto vigilerà sulla conformità dell'attività svolta nel rispetto delle norme di sicurezza relativamente al personale addetto ed ai mezzi impiegati.

In caso di accertamento negativo o diniego del nulla osta da parte dell'Autorità Portuale il committente dovrà rivolgersi alle imprese portuali, che, benché autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94 e cioè per altre attività, dispongono di mezzi e personale impiegabili ai predetti fini.

Le modalità di esecuzione degli interventi dovranno essere sempre conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

ARTICOLO 10

Ulteriori obblighi

Nell'esercizio delle attività svolte nell'ambito della circoscrizione territoriale ricadente sotto la giurisdizione dell'Autorità Portuale, devono essere scrupolosamente osservate le norme di carattere generale e specifiche in materia di polizia, di sicurezza, doganale, sanitaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, di lavoro e antinfortunistica. E' fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità Portuale di qualunque variazione intervenuta nel corso di validità dell'iscrizione medesima.



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA
Sistema Portuale di Messina e Milazzo

Area Demanio e Autorizzazioni

Eventuali limitazioni cui possono essere sottoposti gli iscritti nei registri sono indicate, di volta in volta, sui singoli certificati di iscrizione rilasciati dall'Autorità Portuale.

ARTICOLO 11
Autorizzazioni provvisorie

Per casi di eccezionale urgenza documentata gli uffici potranno rilasciare, previa verifica della completezza di tutta la documentazione presentata e nelle more del completamento dell'iter procedimentale relativo all'iscrizione al registro di cui all'art. 68 c.d.n., specifica autorizzazione provvisoria valida sino al rilascio o rigetto dell'iscrizione al registro. Sono escluse tutte quelle attività per le quali necessitano autorizzazioni preventive di altri Enti ove queste non fossero già state prodotte dall'istante.

ARTICOLO 12
Rinnovo

Per il rinnovo dell'iscrizione, anch'esso relativo a n. 2 anni solari, il richiedente è tenuto a presentare istanza in bollo tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione di cui è titolare, nonché al versamento della somma di €400,00 (€quattrocento/00) da versare come indicato nel sopra citato Allegato 1 al presente Regolamento.

L'importo del medesimo non potrà subire modifiche per istanza presentata per un periodo inferiore ai 2 anni, né sono previsti rimborsi in caso di disdetta dell'autorizzazione prima della sua scadenza.

TITOLO II
Norme generali

ARTICOLO 13
Decadenza e Cancellazione

L'Autorità Portuale procede alla cancellazione dall'iscrizione al registro ex art. 68 C.d.N. per i seguenti motivi:

- rinuncia dell'interessato;
- morte del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante (ove trattasi di persone giuridiche) e mancata comunicazione della sostituzione, nei 6 mesi successivi, del nuovo legale rappresentante all'Autorità Portuale;
- cessazione dell'attività;
- gravi carenze organizzative ed inefficienza del servizio per gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla legge o da disposizioni emanate dall'Autorità Portuale;

7/10



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA
Sistema Portuale di Messina e Milazzo

Area Demanio e Autorizzazioni

- perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, antinfortunistiche previdenziali o sul collocamento, ovvero inottemperanza a disposizioni impartite dall'Autorità Portuale;
- resa di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi del presente Regolamento;
- mancata comunicazione delle variazioni relative alla documentazione prodotta all'atto dell'iscrizione;

Prima della cancellazione i competenti uffici effettueranno la comunicazione di cui all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

L'Autorità Portuale si riserva di chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria dal Servizio Operativo - Security.

ARTICOLO 14 **Vigilanza e controllo**

L'iscrizione nel registro ex art. 68 c.d.n. non costituisce titolo per occupazione permanente o temporanea del suolo demaniale ne ha valenza di permesso alla sosta in porto se non strettamente necessaria e correlata all'attività da svolgere.

L'Autorità Portuale può eseguire, nell'esercizio dei propri compiti di istituto, anche in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, ispezioni, controlli, accertamenti sui soggetti autorizzati previsti nel presente Regolamento con l'assistenza, qualora lo ritenga necessario, degli organi di polizia e/o di altri enti dello Stato/Regione.

I contravventori del presente Regolamento sono puniti a norma di legge e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati alle persone e/o cose derivanti dal loro illecito comportamento.

ARTICOLO 15 **Violazioni**

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, e previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione.

È fatta, comunque, salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme per più gravi inosservanze di norme amministrative o penali.

L'Autorità ha facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, senza alcun preavviso, al fine di verificare l'osservanza alle presenti disposizioni ed alle normative vigenti in materia.



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA
Sistema Portuale di Messina e Milazzo

Area Demanio e Autorizzazioni

TITOLO III
Disposizioni Finali

ARTICOLO 16
Disposizioni Transitorie

Ogni altro provvedimento che sia incompatibile con il presente Regolamento dovrà uniformarsi alle disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 17
Entrata in vigore

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet ed affisso all'Albo dell'Ente, e dei Comuni di Messina, Milazzo, S.Filippo del Mela e Pace del Mela ed entra in vigore il giorno successivo all'affissione.

Da tale data sono inapplicabili le disposizioni incompatibili con il presente regolamento.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme del presente Regolamento.



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA
Sistema Portuale di Messina e Milazzo

Area Demanio e Autorizzazioni


APPENDICE

ARTICOLO UNICO
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si devono intendere:

1. *Legge*: la L. 28/01/1994, n.84, relativa al "Riordino della legislazione in materia portuale", come modificata dalla L. 30/06/2000, n.186 e dalla L. 08/07/2003, n.172;
2. *Autorità*: l'Autorità Portuale di Messina e Milazzo;
3. *Autorità Marittima*: la Capitaneria di Porto di Messina ovvero la Capitaneria di Porto di Milazzo;
4. *Regolamento*: il presente Regolamento

Il Funzionario
Dott. Giuseppe Lembo



Il Dirigente
Dott.ssa Maurizia Longo

